



## Il Presidente

...omissis...

Fascicolo URAV 2762/2024

**Oggetto:** Richiesta di parere da parte del RPCT e Segretario Generale del Comune ...omissis...- Mancata attivazione della procedura di contestazione della causa di incompatibilità del Consigliere Comunale ai sensi del d. lgs. N. 267/2000 e dichiarazione ex art. 20, co.2, d.lgs.39/2013 (rif. prot. Anac n. 58437 del 22.05.2024).

In riferimento alla richiesta di parere in oggetto con la quale si chiede ad Anac di esprimersi sulla possibile estensione dell'oggetto della dichiarazione di cui all'art. 20, comma 2, del D. Lgs. n. 39/2013 a tutte le cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, si rappresenta quanto segue.

In relazione ai quesiti posti, si rappresenta che per le questioni relative all'accertamento delle cause di incompatibilità degli amministratori locali previste nel Testo Unico degli Enti Locali di cui al d.lgs. n. 267/2000 (TUEL) la competenza è del Ministero degli interni, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, cui correttamente è anche indirizzata la richiesta di parere in oggetto.

Sul merito della vicenda posta, preme evidenziare che il Consigliere di cui si discute è stato eletto nelle consultazioni del 3 e 4 ottobre 2021 e il Consiglio Comunale, senza contestare alcunché, ha proceduto alla convalida dell'elezione con delibera n. 14 del 21.10.2021. Da tale momento, quindi, lo stesso sta svolgendo a tutti gli effetti il proprio mandato. Si precisa, dunque, che per la verifica delle cause ostative all'assunzione del mandato elettivo, la procedura sarebbe stata quella prevista dall'art. 69 del TUEL che, in ogni caso, garantisce il contraddittorio tra organo ed amministratore.

Ciò posto, in generale, si rappresenta, che il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) ha stabilito, con il capo II del titolo III, articoli da 63 a 70, la disciplina delle cause di incompatibilità per le cariche di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, metropolitano, provinciale, circoscrizionale e, insieme con quelle di ineleggibilità, le procedure per la loro contestazione e per la deliberazione di decadenza. In particolare, per quel che qui interessa, le cause tassative di incompatibilità tra le cariche di cui sopra sono elencate nell'articolo 63, comma 1, del citato d.lgs. 267/2000; mentre sulla "*Perdita delle condizioni di eleggibilità e incompatibilità*" e sulla decadenza dalla carica ricoperta dispone l'articolo 68 del medesimo decreto legislativo.

Il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, invece, ha stabilito al capo VI e VI le ipotesi di *Inconferibilità di incarichi a componenti di organi di indirizzo politico* e di *Incompatibilità tra incarichi nelle pubbliche amministrazioni e negli enti privati in controllo pubblico e cariche di componenti di organi di indirizzo politico*.

I corpi normativi richiamati (d.lgs. 267/2000 e d.lgs.39/2013) presentano ambiti applicativi distinti e non sovrapponibili.



Questa Autorità ha già precisato che *"precipuo scopo del d.lgs. n. 39/2013 è la tutela dell'indipendenza delle cariche amministrative da indebite influenze provenienti dalla politica o da interessi privatistici e che, pertanto, la normativa individua situazioni di incompatibilità/inconferibilità dei soli incarichi amministrativi. In nessun modo possono desumersi dal testo normativo in esame conseguenze decadenziali rispetto a cariche politiche, che non possono essere messe in discussione in virtù delle norme richiamate nel citato decreto legislativo"*(cfr. Delibera Anac n. 105 del 2 marzo 2022).

Fatte queste premesse di carattere generale, può adesso evidenziarsi che il caso di specie non afferisce ad alcuna ipotesi di inconferibilità e incompatibilità prevista dal d.lgs.39/2013, ma riguarda la contestabilità tardiva di una causa di incompatibilità ex articolo 63, comma 1, n. 4), del d.lgs. n. 267/2000, in capo ad un consigliere comunale eletto che *"ha lite pendente con il comune"*. In buona sostanza, non si tratta qui del conferimento di un incarico amministrativo o dirigenziale nel Comune bensì della proclamazione di un Consigliere Comunale per il quale – come detto - valgono solo le cause di incandidabilità e ineleggibilità previste nel TUEL.

Pertanto, solo nel caso in cui il consigliere comunale voglia accedere ad un incarico amministrativo tra quelli contemplati nel d.lgs. 39/2013 è tenuto a rendere all'ente in destinazione (pubbliche amministrazioni o in enti soggetti a controllo pubblico) la dichiarazione ex art. 20 d.lgs. n. 39/2013.

Per completezza di esposizione si richiama l'art. 20 del d.lgs. 39/2013 che così dispone:

- 1. All'atto del conferimento dell'incarico l'interessato presenta una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità di cui al presente decreto.*
- 2. Nel corso dell'incarico l'interessato presenta annualmente una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità di cui al presente decreto.*
- 3. Le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 sono pubblicate nel sito della pubblica amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico.*
- 4. La dichiarazione di cui al comma 1 è condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico.*
- 5. Ferma restando ogni altra responsabilità, la dichiarazione mendace, accertata dalla stessa amministrazione, nel rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio dell'interessato, comporta la inconferibilità di qualsivoglia incarico di cui al presente decreto per un periodo di 5 anni.*

Dalla lettura della disposizione appare evidente che essa si riferisca alle dichiarazioni sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità e di incompatibilità contemplate esclusivamente nel d.lgs. 39/2013 (*"di cui al presente decreto"* recita la norma).

L'eventuale decadenza per incompatibilità o l'inconferibilità dell'incarico deve essere contestata dal RPCT dell'Ente nel quale il soggetto interessato vorrebbe esercitare la funzione amministrativa.

Per ulteriori approfondimenti si rinvia anche alle indicazioni operative fornite da Anac nelle *«Linee guida aventi ad oggetto il procedimento di accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del responsabile della prevenzione della corruzione. Attività di vigilanza e poteri di accertamento dell'A.N.AC. in caso di incarichi inconferibili e incompatibili.»* adottate con Delibera n. 833 del 3 agosto 2016 e nelle FAQ dedicate all'argomento pubblicate sul sito istituzionale dell'Autorità. In particolare si richiama la FAQ n. 3 ove si precisa che *"la dichiarazione sull'insussistenza di una delle cause di inconferibilità costituisce condizione di efficacia dell'incarico ed è altamente auspicabile che il*



*procedimento di conferimento dell'incarico si perfezioni solo all'esito della verifica, da parte dell'organo di indirizzo e della struttura di supporto, sulla dichiarazione resa dall'interessato, da effettuarsi tenendo conto degli incarichi risultanti dal curriculum vitae allegato alla predetta dichiarazione e dei fatti notori comunque acquisiti. La dichiarazione sulla insussistenza di cause di incompatibilità deve essere invece ripetuta annualmente; entrambe le tipologie di dichiarazioni devono comunque essere rinnovate ogni qualvolta sopraggiungano eventi rilevanti (ad esempio una sentenza di condanna ai sensi dell'art.3 del d.lgs. n.39/2013)".*

Tanto premesso, il Consiglio dell'Autorità, nell'adunanza del 3 luglio 2024, ha disposto la trasmissione delle suesposte considerazioni.

Il Presidente

*Avv. Giuseppe Busia*

Firmato digitalmente